

Deliberazione 23 febbraio 2005

Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (deliberazione n. 34/05)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 febbraio 2005

- Visti:
 - la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
 - il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989, n.15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/89);
 - il provvedimento del Cip 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/90);
 - il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
 - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
 - la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
 - il decreto 19 dicembre 2003 del Ministro delle attività produttive in materia di direttive alla società Acquirente Unico Spa (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
 - il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
 - la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
 - la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 ottobre 1997, n. 108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
 - la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 201 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
 - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
 - la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
 - il documento di consultazione 20 ottobre 2004 recante modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza < 10 MVA e ≥ 10 MVA se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento di consultazione);
 - le osservazioni al documento di consultazione di cui al precedente alinea pervenute all'Autorità.
- Considerato che:
 - l'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'Autorità definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta da:
 - a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: GRTN) nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla loro scadenza;
 - b) impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito dei provvedimenti con convenzioni di cessione pluriennali già richiamate alla precedente lettera a), fino alla loro scadenza;
 - il comma 41 della legge n. 239/04 prevede che l'Autorità determini, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta:

- a) da impianti di potenza inferiore a 10 MVA;
 - b) ai sensi dell'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99;
 - c) da impianti di potenza qualsiasi, entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999 e alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione dell'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, che continua ad essere ritirata dal GRTN fino a scadenza delle convenzioni in essere;
- il comma 41 della legge n. 239/04, nel consentire una modalità di ritiro alternativa al mercato agli impianti di potenza inferiore a 10 MVA e agli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999, conferma, in materia di fonti rinnovabili, il disposto dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, visto che la tipologia di impianto e la sua eventuale partecipazione al mercato non possono dipendere dalla data di entrata in esercizio;
 - l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 prevede l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili;
 - l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che siano escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili, tra le altre, le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 10/91;
 - l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 387/03 prevede che, dopo la scadenza delle convenzioni di cessione destinata, la relativa energia elettrica venga destinata al mercato, con l'unica eccezione delle fonti rinnovabili non in grado di partecipare al sistema delle offerte (impianti di potenza fino a 10 MVA e impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di potenza qualsiasi), per le quali l'Autorità deve definire le modalità di ritiro tenendo conto di condizioni economiche di mercato;
 - il comma 41, ultimo periodo, della legge n. 239/04, nel consentire una modalità di ritiro alternativa al mercato agli impianti di potenza fino a 10 MVA, agli impianti di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 e agli impianti alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999, intende garantire il ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti non in grado di partecipare al sistema delle offerte;
 - l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà fissata con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, è

riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorità all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato;

- la data di entrata a regime del mercato elettrico verrà fissata con decreto dal Ministro delle attività produttive e che, pertanto, le disposizioni del presente provvedimento per quanto riguarda le fonti rinnovabili si applicano a decorrere da tale data;
- rispetto allo schema proposto nel documento di consultazione, in cui tutti i rapporti commerciali delle imprese distributrici e della società Acquirente Unico Spa (di seguito: Acquirente unico) confluivano nel GRTN, la quasi totalità delle osservazioni pervenute ha richiesto che l'Acquirente unico rappresenti l'interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN, al fine di semplificare i rapporti contrattuali e le compensazioni economiche a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato;
- il ruolo dell'Acquirente unico quale interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN consente di ampliare la base di acquisto dell'Acquirente unico, con conseguente diminuzione del fattore di rischio connesso alla quota di energia acquistata sul mercato, e di ottenere una riduzione dei prezzi di acquisto per effetto della quota di energia da fonti non rinnovabili ritirata a prezzi inferiori a quelli delle fonti rinnovabili;
- il ruolo dell'Acquirente unico come interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN consente anche di scomputare dagli acquisti di energia elettrica effettuati dalle imprese distributrici medesime presso l'Acquirente unico il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04;
- le ragioni, esposte nel documento di consultazione, che hanno portato a proporre il GRTN come interfaccia unica e finale si porranno solo a medio - lungo termine in quanto:
 - l'Acquirente unico è destinato a svolgere un ruolo significativo ancora per diversi anni, continuando a garantire le forniture di energia elettrica ai clienti che, pur avendo le caratteristiche di idoneità, preferiscono rimanere vincolati, come previsto dal comma 30 della legge n. 239/04, che integra l'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99;
 - il controllo, anche a fini statistici, delle quantità di energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 da parte del GRTN può essere comunque garantito prevedendo adeguati scambi informativi tra le imprese distributrici e il GRTN;
- i commi 85, 86, 87, 88 e 89 della legge n. 239/04 prevedono semplificazioni negli iter autorizzativi per impianti di microgenerazione, definiti come gli impianti di potenza fino a 1 MW;
- gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili presentano, congiuntamente ad elevate potenzialità di sviluppo delle fonti marginali o residuali, elevati costi di produzione, come anche evidenziato

dalle Associazioni dei piccoli produttori nelle osservazioni al documento di consultazione.

- Ritenuto opportuno:
 - prevedere che l'Acquirente unico svolga un ruolo di interfaccia unica e finale per:
 - le imprese distributrici che destinano direttamente ai propri clienti vincolati l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, cedendo all'Acquirente unico l'eventuale quantità di energia elettrica eccedente il fabbisogno dei propri clienti vincolati;
 - il GRTN, che cede all'Acquirente unico l'energia elettrica ritirata dagli impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale;
 - prevedere che il ritiro dell'energia elettrica eccedente le quantità ritirate nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/03, e fino alla loro scadenza, sia svolto dal GRTN, anziché dal gestore di rete, in modo da continuare ad avere una unica controparte contrattuale per il ritiro dell'intera quantità di energia prodotta e immessa in rete, semplificandone di conseguenza la gestione amministrativa;
 - escludere il prezzo zonale orario che si forma nel sistema delle offerte come prezzo riconosciuto per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, poiché tale prezzo:
 - viene comunque riconosciuto ai produttori che scelgono di partecipare al sistema delle offerte;
 - è soggetto ai rischi e alle imprevedibilità del sistema delle offerte;
 - non è un parametro in grado di influire sulla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che dipende invece da fattori localizzativi legati alla disponibilità locale di risorse rinnovabili;
 - introduce l'esigenza di compensazioni a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato;
 - prevedere che il gestore di rete riconosca ai produttori il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato per l'energia elettrica ritirata da impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, essendo tale prezzo riferito a condizioni economiche di mercato, già riconosciuto nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03;
 - prevedere, in alternativa al prezzo di cui al precedente alinea e su richiesta del produttore, un prezzo di cessione unico e indifferenziato per fasce orarie, al fine di tener conto delle peculiarità di alcuni impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili;
 - prevedere, in considerazione delle peculiarità e dei vantaggi che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e degli impianti di cogenerazione presentano

rispetto agli altri impianti, che il gestore di rete riconosca ai produttori per l'energia elettrica da fonti non rinnovabili ritirata ai sensi del comma 41 della legge n. 239/04:

- il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato nel caso di impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 10 MVA che soddisfano la deliberazione n. 42/02;
- il parametro Ct per gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA che non soddisfano la deliberazione n. 42/02;
- prevedere per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW l'esclusione dall'obbligo di stipula del contratto di dispacciamento in immissione, al fine di semplificare le condizioni di accesso alla rete per detti impianti non collegati alla rete di trasmissione nazionale, per i quali sia la direttiva 2001/77/CE, che la direttiva 2004/8/CE, nonché la legge n. 239/04, prevedono procedure di accesso alla rete e autorizzative semplificate;
- riconoscere agli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione delle centrali ibride, limitatamente ai primi due milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto, prezzi minimi garantiti tali da assicurare la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicità e redditività;
- orientare al mercato la cessione di rilevanti quantitativi di energia elettrica prodotta da impianti di rilevanti dimensioni, garantendo invece il ritiro delle eccedenze rispetto ai fabbisogni dell'autoproduzione;
- prevedere che alle eccedenze di energia elettrica prodotte dagli impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti assimilate o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, il gestore di rete riconosca il parametro Ct;
- prevedere, al fine di evitare comportamenti opportunistici, che il produttore che si avvale delle modalità di ritiro ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 debba:
 - richiedere il ritiro dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/03;
 - sottoscrivere con il gestore di rete una convenzione di durata annuale e rinnovabile, secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato A);
- prevedere l'esenzione dall'applicazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03 per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW e un'applicazione graduale di detti corrispettivi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili o dai

rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 387/03, escluse le centrali ibride;

- prevedere corrispettivi volti a riconoscere ai gestori di rete i costi amministrativi sostenuti, secondo criteri di semplificazione amministrativa ed equità;
- prevedere che i corrispettivi di cui al precedente alinea siano a carico dei produttori, al fine di evitare ulteriori aggravii al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

1.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 387/03, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo integrato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- a) **energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03** è l'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride, nonché dagli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al GRTN nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di potenza inferiore a 10 MVA alimentati dai rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03;
- b) **energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04** è l'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride, e l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dagli impianti, di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti assimilate o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione di quella ceduta al GRTN nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n.

108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziata o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;

- c) **GRTN** è il Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99;
- d) **gestore di rete** è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il GRTN e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1. Il presente provvedimento disciplina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.

Articolo 3

Modalità per il ritiro dell'energia elettrica

- 3.1. L'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato. Il produttore che si avvale di detta facoltà, presenta istanza al gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, fornendo tutte le informazioni atte a dimostrare l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o dal comma 41 della legge n. 239/04.
- 3.2. Il produttore che intende avvalersi dei benefici di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 richiede al gestore di rete alla quale l'impianto è collegato il ritiro dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/03.
- 3.3. Il gestore di rete riconosce ai produttori, per l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, i prezzi di cui all'articolo 4.
- 3.4. Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è un'impresa distributtrice, il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 viene scomputato dagli acquisti di energia elettrica effettuati dall'impresa distributtrice medesima presso l'Acquirente unico. Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è il GRTN o un gestore di rete diverso dalle imprese distributtrici, l'Acquirente unico riconosce a tali soggetti i prezzi di cui all'articolo 4. Se il ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 avviene in porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua, il controvalore dell'energia ritirata viene

remunerato secondo le modalità previste dall'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

- 3.5. Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è un'impresa distributrice che non dispone di un bacino di clienti vincolati nel proprio ambito territoriale sufficiente ad assorbire l'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, la medesima impresa distributrice cede la parte eccedente i propri fabbisogni all'Acquirente unico, che la destina ad altre imprese distributrici per i clienti del mercato vincolato. Per detta energia l'Acquirente unico riconosce all'impresa distributrice i prezzi di cui all'articolo 4.
- 3.6. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 conclude con il medesimo una convenzione di durata annuale e rinnovabile, secondo lo schema riportato nell'Allegato A al presente provvedimento.
- 3.7. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 conclude con il GRTN, direttamente o attraverso l'interposizione del medesimo gestore di rete:
 - a) il contratto per il servizio di trasmissione di cui all'articolo 19 del Testo integrato per l'energia elettrica prodotta e immessa in rete, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della deliberazione n. 168/03;
 - b) il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione, ai sensi dall'articolo 5, comma 2, della deliberazione n. 168/03, solo se l'impianto è di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW, in deroga alla medesima deliberazione.
- 3.8. Il produttore che richiede l'interposizione del gestore di rete per la stipula dei contratti di cui al comma 3.7, è tenuto a fornire al gestore di rete tutte le informazioni necessarie alla stipula e gestione dei medesimi.
- 3.9. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 non è tenuto alla comunicazione dei programmi di immissione di cui all'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione n. 168/03.
- 3.10. Agli utenti del dispacciamento responsabili di punti di dispacciamento per le unità di produzione che cedono la propria energia ai sensi del comma 3.2, con riferimento ai predetti punti e limitatamente all'energia elettrica immessa, non si applica la disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 32 della deliberazione n. 168/03.
- 3.11. In deroga a quanto previsto dal comma 3.2, i produttori che cedono parte dell'energia elettrica prodotta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/03 richiedono al GRTN, anziché al gestore di rete, il ritiro dell'energia elettrica eccedente dette convenzioni, fino alla loro scadenza.

Articolo 4

Prezzi dell'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04

- 4.1. Il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 riconosce ai produttori un prezzo pari a quello di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato.
- 4.2. Il prezzo di cui al comma 4.1, su richiesta del produttore all'atto della stipula della convenzione di cui al comma 3.6, viene riconosciuto come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie e viene determinato dall'Acquirente unico, seguendo le stesse modalità di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato.
- 4.3. Il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 riconosce ai produttori un prezzo pari al:
 - a) prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato nel caso di impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 10 MVA che soddisfano la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02;
 - b) parametro Ct nel caso di impianti diversi da quelli di cui alla lettera a).
- 4.4. Per l'energia elettrica prodotta da centrali ibride di potenza inferiore a 10 MVA, il gestore di rete che la ritira riconosce ai produttori un prezzo pari al:
 - a) prezzo di cui al comma 4.1, limitatamente alla produzione imputabile;
 - b) prezzo di cui al comma 4.3, lettera a), per la rimanente quantità di energia elettrica nel caso in cui l'impianto soddisfa la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02, o al prezzo di cui al comma 4.3, lettera b), nel caso in cui tale definizione non viene soddisfatta.

Articolo 5

Prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW

- 5.1. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, ai primi due (2) milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto dal gestore di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, vengono riconosciuti, per scaglioni progressivi, i seguenti prezzi minimi garantiti:
 - a) fino a 500.000 kWh annui, 95 euro/MWh; da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di kWh annui, 80 euro/MWh; da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui, 70 euro/MWh;
 - b) il prezzo di cui al comma 4.1 per l'energia elettrica ritirata annualmente eccedente i primi due (2) milioni di kWh.

- 5.2. I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1 si applicano, con le stesse modalità, anche agli impianti alimentati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 387/03.
- 5.3. Il comma 5.1 si applica per l'intero anno di durata della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.6, su richiesta del produttore presentata al gestore di rete in occasione dell'emissione della prima fatturazione mensile in applicazione del presente provvedimento e, successivamente, all'inizio di ciascun anno solare.
- 5.4. I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1 sono aggiornati, su base annuale, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il quaranta per cento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.
- 5.5. La differenza tra quanto riconosciuto dai gestori di rete ai produttori, ai sensi del comma 5.1, e il prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato, è posta a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato.

Articolo 6

Costi riconosciuti al gestore di rete

- 6.1. Per l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 i produttori riconoscono al gestore di rete cui l'impianto è connesso:
- a) un corrispettivo fisso pari a 120 euro all'anno per ciascun impianto ed un corrispettivo proporzionale all'energia ritirata pari allo 0,5% del controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, a copertura dei costi amministrativi;
 - b) un ulteriore corrispettivo fisso pari a 120 euro all'anno per ciascun impianto ed un ulteriore corrispettivo proporzionale all'energia ritirata pari allo 0,5% del controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, a copertura dei costi gestionali nel caso in cui il gestore di rete gestisce, per conto del produttore, i contratti di cui al comma 3.7.

Articolo 7

Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04

- 7.1. All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, si applicano i corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di

trasporto di cui all'articolo 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03, ad eccezione:

- a) degli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, per i quali detti corrispettivi sono nulli;
- b) degli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 387/03, escluse le centrali ibride, per i quali i corrispettivi di cui all'articolo 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03 vengono moltiplicati per il fattore R pari a

$$R = (P - 1)/4$$

arrotondato, con criterio commerciale alla terza cifra decimale, dove P è la potenza nominale elettrica dell'impianto, espressa in MW, con tre decimali.

- 7.2. Ai fini della quantificazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 7.1, il programma di immissione di cui all'articolo 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03 è assunto pari all'energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi.
- 7.3. Ai fini di quanto previsto dai commi 5.1 e 7.1, per impianto si intende, di norma, l'insieme delle unità di produzione di energia elettrica poste a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi.

Articolo 8

Obblighi informativi

- 8.1. Il prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato, pubblicato dall'Acquirente unico nel proprio sito *internet* ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del Testo integrato, viene anche pubblicato nel sito *internet* dell'Autorità.
- 8.2. Il prezzo di cui al comma 4.2 viene comunicato dall'Acquirente unico all'Autorità e viene pubblicato nel sito *internet* dell'Autorità.
- 8.3. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2006, le imprese di distribuzione e i gestori di rete diversi dalle imprese distributrici che ritirano energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, trasmettono al GRTN un elenco contenente denominazione, tipologia, dimensione, ragione sociale dei soggetti titolari degli impianti e quantità annuali di energia elettrica ritirata.
- 8.4. Il GRTN integra le informazioni di cui al comma 8.3 con quelle relative agli impianti la cui energia elettrica è ritirata dal GRTN ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, trasmettendo, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno 2006, all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico l'elenco completo degli impianti, contenente le informazioni di cui al comma 8.3.

- 8.5. L'Acquirente unico definisce, entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una procedura per le compensazioni di cui al comma 3.4, che viene pubblicata nel proprio sito internet.
- 8.6. I prezzi di cui ai commi 4.1 e 4.2 vengono riconosciuti dai gestori di rete ai produttori, anche in acconto, rispetto alla data di pubblicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera a), del Testo integrato, secondo valori e modalità stabiliti dall'Acquirente unico.

Articolo 9

Verifiche

- 9.1. Le verifiche sugli impianti che si avvalgono delle modalità di ritiro ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi sono effettuate dall'Autorità, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04.

Articolo 10

Disposizioni finali

- 10.1. Il presente provvedimento si applica a decorrere:
- dalla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà individuata dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, per l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03;
 - dalla data di entrata in vigore della legge n. 239/04, per l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04.
- 10.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

23 febbraio 2005

Il Presidente: A. Ortis

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/03 E AL COMMA 41 DELLA LEGGE N. 239/04

Con la presente convenzione

tra

la SOCIETA'....., rappresentata da, nella qualità di, nel seguito denominata brevemente "Gestore".

e

la SOCIETA'..... nel seguito denominata brevemente "Produttore" rappresentata da.....

nel seguito singolarmente o congiuntamente anche denominati la Parte o le Parti.

Premesso

- che il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 3, comma 12 ha stabilito che il "Ministro dell'Industria, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale";
- che il decreto ministeriale 21 novembre 2000, ha determinato, con validità ed efficacia giuridica ed economica a far data dall'1 gennaio 2001, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale;
- che il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 13, commi 3 e 4, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, e previa richiesta del produttore, dell'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92, nonché ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti;
- che il comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che venga ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o dall'impresa distributrice, rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione, e previa richiesta del produttore, l'energia prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, da impianti di potenza qualsiasi entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999 e alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima, agli impianti ad

acqua fluente, nonché l'energia prodotta ai sensi dell'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

- che l'Autorità, con deliberazione n., definisce le modalità di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- che il Produttore esercisce l'impianto.....;
- che il Produttore dichiara che l'impianto è soggetto al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/04 e del comma 41 della legge n. 239/04;
- che il Produttore ha richiesto al Gestore, con comunicazione in data, prot. n., il ritiro dell'energia elettrica prodotta dal suddetto impianto ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e del comma 41 della legge 23 agosto 2004 n. 239;
- che il Produttore si impegna a comunicare tempestivamente, ogni modifica relativa all'allacciamento alla rete del Gestore del proprio impianto di produzione;
- che il ritiro dell'energia sarà effettuato nel punto di consegna convenuto tra le Parti.

si stipula quanto segue:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto il ritiro, da parte del Gestore e su richiesta del Produttore, dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge 23 agosto 2004 n. 239.

Articolo 2

Consegna dell'energia al Gestore di rete

Il Produttore cederà l'energia prodotta di cui al precedente art. 1 definendo la potenza massima di consegna pari a kW.

La consegna dal Produttore al Gestore dell'energia, nei limiti della potenza suddetta, viene effettuata nel punto di collegamento nel comune di alla tensione nominale di ...kV e alla frequenza nominale di ... Hz.

L'energia oggetto del presente accordo è la totale energia immessa nella rete elettrica del Gestore, pari all'energia prodotta al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, dall'eventuale officina, dell'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata, delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di consegna alla rete del Gestore, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito delle convenzioni in essere previste dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03.

Eventuali quantitativi di energia consegnati dal Gestore al Produttore sono oggetto di separati accordi commerciali di fornitura.

La consegna dell'energia al Gestore dovrà essere effettuata come previsto nel regolamento di esercizio, e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle regole tecniche di connessione del Gestore di rete competente.

Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare, per esigenze di esercizio e di manutenzione dei propri impianti, sospensioni o riduzioni del ritiro

dell'energia, da comunicare preventivamente, salvo i casi di emergenza, al Produttore.

Le apparecchiature di misura (AdM), di cui all'articolo 8, necessarie per misurare l'energia elettrica consegnata alla rete, da installarsi a cura e spese del Produttore, devono essere conformi alle prescrizioni dell'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica e alle prescrizioni contenute nelle regole tecniche di connessione del Gestore di rete.

Articolo 3

Norme generali di esercizio e responsabilità

Il Produttore sottoscrive il "Regolamento di esercizio" che sarà stipulato con il gestore di rete a cui l'impianto è collegato.

In conformità a detto regolamento e, in generale, alle regole tecniche di connessione, il Produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, concordati con il Gestore e rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, necessari per evitare ogni effetto dannoso al regolare esercizio della rete elettrica, nonché a fornire la relativa documentazione al Gestore. Il Produttore si assume ogni responsabilità per danno a persone o cose derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni. Il Produttore si impegna altresì a mantenere in efficienza gli impianti di sua proprietà in modo che rispondano alle norme tecniche in vigore, alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e alle norme di esercizio del Gestore.

(l'articolo dovrà essere oggetto di integrazione, magari anche solo come rimando ad altra convenzione, se il Gestore gestisce per conto del Produttore i contratti di trasmissione e di dispacciamento)

Articolo 4

Corrispettivi

I corrispettivi che saranno riconosciuti dal Gestore al Produttore sono quelli definiti dall'art. della deliberazione dell'Autorità n.

Qualora successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, intervengano nuovi provvedimenti in materia di prezzi di cessione dell'energia, i corrispettivi riconosciuti al Produttore verranno conseguentemente adeguati.

Articolo 5

Fasce orarie

Le fasce orarie sono quelle previste dall'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 5/04, in vigore dall'1 aprile 2004 fino al 31 dicembre 2004, dalla deliberazione dell'Autorità n. 235/04, per l'anno 2005, e subiranno le variazioni stabilite dagli organismi competenti con successivi provvedimenti.

Articolo 6

Fattore di potenza ed energia reattiva

Il Produttore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni relative al fattore di potenza e all'energia reattiva.

- 1. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva minore o uguale a 1 MW, se idroelettrici, e minore o uguale a 3 MW, se termoelettrici.**

Per tali impianti il fattore di potenza deve essere pari a 1. Tale valore potrà essere modificato a seguito dell'avviamento dell'impianto, nel caso in cui il Gestore lo ritenga necessario, sulla base dei dati di esercizio della rete.

2. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva maggiore di 1 MW e minore o uguale a 10 MW, se idroelettrici, e maggiore di 3 MW e minore o uguale a 10 MW, se termoelettrici.

Per tali impianti, in fase di immissione di energia attiva, l'immissione in rete di energia reattiva induttiva deve avvenire, nelle ore di fascia F1, F2 e F3, con fattore di potenza minore o uguale a 0,9. Nelle ore di fascia F4 (ore vuote) il fattore di potenza deve essere pari a 1.

3. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva maggiore di 10 MW.

Per tali impianti, in fase di immissione di potenza attiva, l'immissione in rete di energia reattiva deve avvenire con fattore di potenza minore o uguale a 0,9 induttivo, nelle ore di fascia F1, F2 e F3, e minore o uguale a 0,95 capacitivo, nelle ore di fascia F4 (ore vuote).

4. Impianti di generazione asincroni.

Per tali impianti, in fase di immissione in rete di energia attiva, l'assorbimento di energia reattiva induttiva deve avvenire con fattore di potenza medio mensile maggiore o uguale a 0,9, nelle ore di fascia F1, F2 e F3. Nessuna condizione specifica è prescritta per le ore di fascia F4 (ore vuote).

Qualora l'impianto di produzione si interfacci con la rete mediante un sistema di conversione statico, in funzione dalle caratteristiche di quest'ultimo, potrà essere assimilato dal Gestore ad un impianto di generazione di tipo sincrono oppure asincrono ai fini dell'oggetto del presente articolo, e pertanto assoggettato ai relativi vincoli.

Il Produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per contenere il fattore di potenza alle prescrizioni di cui sopra.

In caso di mancato rispetto da parte del Produttore delle prescrizioni sul fattore di potenza il Gestore applicherà, a titolo di penalità, le seguenti riduzioni del corrispettivo di cui all'articolo 4.

1. Impianti di generazione sincroni.

In ciascuna fascia oraria, riduzione del corrispettivo di cui all'articolo 4 nella misura del:

- 1,016 % se AT;
- 1,038 % se MT;
- 1,095 % se BT;

per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio mensile che si discosti dai limiti fissati per il produttore per le rispettive fasce orarie.

2. Impianti di generazione asincroni.

Per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati per ciascuna delle fasce orarie, espressi in kVarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, riduzione del corrispettivo di cui all'articolo 4 in misura pari al corrispettivo per la fornitura di energia induttiva stabilito dal Gestore in caso di mancato

rispetto del fattore di potenza per le forniture multiorarie corrispondenti per livello di tensione.

E' facoltà del Gestore stabilire, per qualunque impianto, prescrizioni diverse da quelle sopra riportate, qualora l'assetto della rete lo richieda, previo accordo con il produttore (per impianti con potenza > 10 MW il valore fissato va notificato al Gestore della rete di trasmissione nazionale). In detta eventualità le penalità suddette verranno applicate con riferimento ai diversi limiti imposti.

Articolo 7 Cambio Tensione

Il Gestore ha la facoltà di variare, anche in corso di convenzione, il valore della tensione nominale della propria rete nei punti di collegamento per la consegna dell'energia, dandone preavviso con almeno un anno di anticipo al Produttore. Gli oneri conseguenti agli adattamenti da attuare sugli impianti sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprietà.

Articolo 8 Misura dell'energia

1. Titolarità

La misura e la registrazione dell'energia attiva e dell'energia reattiva vengono eseguite mediante apparecchiature di misura (AdM) installate nei punti di consegna dell'energia di cui all'art. 2 della presente convenzione.

Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle AdM ("responsabile delle AdM") e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure nei punti di misura ("responsabile della misura") sono definiti dalle disposizioni dell'Autorità in materia di misura della energia elettrica.

2. Prescrizioni delle AdM

Le AdM devono essere conformi alle disposizioni in materia emanate dall'Autorità nonché, per quanto non espressamente normato dalla stessa AUTORITÀ, ai regolamenti definiti dal Gestore in materia di installazione e attivazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica.

In particolare, al fine di garantirne una omogenea gestione nel territorio nazionale:

- le AdM dovranno essere costituite da apparecchiature conformi alle Norme CEI di prodotto, i cui riferimenti sono riportati nella "Guida all'applicazione delle norme sulla misura dell'energia elettrica" edita dal CEI;
- le AdM devono consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascun quarto d'ora, dell'energia attiva e reattiva misurata;
- i componenti delle AdM dovranno riportare il Marchio IMQ, ove applicabile;
- la composizione e le caratteristiche delle AdM dovranno essere dichiarate dal Produttore al Gestore;
- le AdM dovranno essere nuove, oppure con caratteristiche certificate da un laboratorio accreditato EA (European cooperation of Accreditation);
- con riferimento alle Norme CEI di prodotto, le AdM dovranno utilizzare contatori avente precisione minima corrispondente all'indice

di classe 1 per la misura di energia attiva ed all'indice di classe 2 per la misura dell'energia reattiva; i trasformatori di misura, ove presenti, dovranno avere una precisione minima corrispondente all'indice di classe 0,5;

- la sincronizzazione oraria deve avvenire mediante una sorgente interna o esterna, in modo da contenere l'errore temporale rispetto all' UTC (Universal Time Coordinated); il comando di sincronizzazione dovrà essere inviato con una frequenza preferibilmente settimanale, conformemente alle indicazioni della guida CEI R013-00;
- l'orologio interno delle AdM dovrà avere precisione non inferiore a quella richiesta dalla Norma CEI EN 61038 per i commutatori orari;
- le AdM devono essere predisposte per la lettura anche da remoto, su base giornaliera, dei dati di misura e dei loro principali parametri di configurazione; a tale scopo, il Produttore deve mettere a disposizione del Gestore la documentazione e l'informazione utile ad integrare il driver di lettura remota presso il proprio centro di telelettura. Il Produttore deve inoltre fornire l'assistenza tecnica necessaria per consentire la suddetta integrazione. La documentazione e la relativa informazione a supporto dovrà essere consegnata al Gestore almeno 4 mesi prima della data prevista per l'impiego in campo delle AdM; il Produttore dovrà inoltre rendere disponibili le proprie AdM, o campioni delle medesime caratteristiche, per l'esecuzione delle prove di lettura remota, necessarie alla predisposizione del centro di telelettura del Gestore;
- i dati di misura di energia (attiva e reattiva) registrati devono essere memorizzati nelle AdM per un periodo temporale di almeno 40 giorni, e, comunque, per un periodo tale da consentire il rilievo e la registrazione dei dati misurati mensilmente;
- le caratteristiche di targa delle AdM non devono essere alterabili ed i dati di misura registrati dalle AdM medesime non devono essere modificati; in ogni caso, i totalizzatori di energia elettrica (sia attiva che reattiva) non devono essere di tipo azzerabile;
- tutti i componenti delle AdM, inclusi i cablaggi e le morsettiere, devono essere dotati di sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione dei dati di misura;
- le AdM devono essere in grado di rilevare anomalie interne o relative al sistema di alimentazione.

3. Verifiche e tarature

La conformità delle AdM alle prescrizioni deve essere autocertificata dal Produttore, nel caso di apparecchiature nuove, o certificata da un laboratorio accreditato EA, nel caso contrario.

L'impiego delle AdM è subordinata al superamento delle prove di lettura da remoto da parte del Gestore.

le AdM dovranno essere verificate al momento della messa in servizio (verifica di primo impianto), previa comunicazione al Gestore, e successivamente almeno una volta a ogni 3 anni (verifiche periodiche); il Produttore dovrà comunicare al Gestore il programma delle verifiche periodiche, con congruo preavviso.

E' prevista l'esecuzione di verifiche straordinarie o a richiesta, su iniziativa del Gestore o dei soggetti interessati alla misura; in tal caso la richiesta

viene inoltrata dal Gestore stesso al Produttore. Qualora le verifiche straordinarie accertino un funzionamento anomalo delle AdM, l'onere della verifica è a carico del Produttore, mentre è a carico del richiedente in caso di funzionamento regolare.

Il Produttore può sempre eseguire verifiche di sua iniziativa, purché siano comunicate preventivamente al Gestore.

La verifica di primo impianto, le verifiche periodiche e quelle di iniziativa del produttore sono sempre a carico del Produttore medesimo.

In caso di anomalia accertata, è a carico del Produttore l'onere di ripristino della misura.

Il Gestore si riserva la possibilità di presenziare direttamente o con propri delegati alle verifiche, a qualunque titolo eseguite.

Tutte le verifiche dovranno essere effettuate conformemente alle prescrizioni della Norma CEI 13-4 e degli eventuali successivi aggiornamenti.

Per ogni verifica dovrà essere prodotta una relazione, che dovrà essere trasmessa al Gestore e resa disponibile a tutti i soggetti interessati.

Durante l'esecuzione delle verifiche, ove si ricorra al metodo del "carico fittizio" o del "carico reale realizzato e regolato con adatti artifici", come descritto nella Norma CEI 13-4, deve essere conteggiata la mancata misurazione dell'energia elettrica immessa nella rete del Gestore. A tale scopo possono essere utilizzate eventuali AdM utilizzate come riserva e/o come riscontro. In caso di mancanza di queste ultime, l'energia immessa sarà calcolata ricorrendo a misurazioni locali, effettuate nel corso della verifica; di tali misurazioni si lascerà traccia nella relazione di verifica.

L'esecuzione della verifica e l'eventuale ripristino della misura devono rispondere anche alle ulteriori prescrizioni dell'Autorità in materia.

4. Ricostruzione delle misure

In caso di anomalia delle AdM o di indisponibilità del dato di misura, la ricostruzione delle misure dovrà avvenire conformemente alle indicazioni dell'Autorità in materia.

Articolo 9

Documentazione

Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese ed a consegnare al Gestore, su semplice richiesta e con le scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa agli impianti di cui alla presente convenzione, alle loro caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate.

Articolo 10

Modalità amministrative e fiscali

Le fatture per tutti i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggette ad IVA per cui, in caso d'uso, la convenzione stessa è soggetta a registrazione a tassa fissa.

Le fatture per il corrispettivo inerente alla cessione, al netto delle eventuali penalità per mancato rispetto delle prescrizioni in materia di fattore di potenza di cui all'articolo 6, sono emesse dal Produttore mensilmente e devono prevedere la scadenza al terzultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo il mese cui le immissioni si riferiscono. Qualora fra la data di

emissione della fattura e la suddetta scadenza intercorrono meno di 15 giorni, la scadenza sarà posticipata al mese successivo.

In caso di ritardo del Gestore nei pagamenti oltre il termine previsto, ove tale ritardo sia imputabile allo stesso Gestore, sono riconosciuti interessi di mora, qualora superiori a € 5,00 (cinque/00), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., per i primi sessanta giorni di ritardo, e dal sessantunesimo giorno in poi, della media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali

Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 ("Disposizione in materia di usura") e successive modifiche ed integrazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

Il Produttore dichiara di aver provveduto all'ottenimento della licenza e di ogni altra autorizzazione occorrente per l'esercizio del proprio impianto di produzione e si impegna a provvedere alla denuncia dell'energia prodotta al competente Ufficio Tecnico di Finanza.

Articolo 11

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dal .././.... ed avrà scadenza al .././..... Dopo tale data si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta da darsi da una delle due Parti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza originaria o dei successivi termini di proroga.

Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art.10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 12

Giurisdizione

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione della presente Convenzione definitiva e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di

Letto, approvato e sottoscritto.

Data
Gestore

Produttore